



27232.21

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANDREA SCALDAFERRI	Presidente
MARCO VANNUCCI	Consigliere
LOREDANA NAZZICONE	Consigliere
LUNELLA CARADONNA	Consigliere - Rel.
PAOLO CATALLOZZI	Consigliere

Associazione
non riconosciuta
Recesso

08/07/2021 CC
R.G. 8196/2017

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso n. 8196/2017 proposto da:

(omissis) s.p.a., nella persona del rappresentante legale *pro tempore*,
rappresentata e difesa, anche disgiuntamente dagli Avv.ti (omissis)
(omissis) e (omissis), in forza di procura speciale apposta in calce
al ricorso per cassazione.

- ricorrente -

contro

Confederazione (omissis) (in forma abbreviata (omissis)),
nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dall'Avv. Prof. (omissis) ed elettivamente domiciliata

ORD
3280
2021

presso il suo studio in (omissis) , come da procura speciale apposta in calce al controricorso.

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di appello di GENOVA n. 1231/2016, pubblicata il 28 novembre 2016, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2021 dal consigliere Lunella Caradonna;

RILEVATO CHE

1. Con sentenza del 28 novembre 2016, la Corte di appello di Genova, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato la (omissis) s.p.a. al pagamento, in favore della (omissis) , della somma di euro 136.667,23, oltre interessi legali dalla diffida al saldo, nonché alla restituzione dell'importo di euro 31.823,81, oggetto di rimborso per effetto della pronuncia di primo grado, oltre interessi legali dal pagamento al saldo e ha respinto l'appello incidentale condizionato proposto dalla società (omissis) s.p.a., con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

2. La (omissis) aveva ottenuto, con decreto ingiuntivo, il pagamento della somma di euro 146.667,23, nei confronti della (omissis) s.p.a., a titolo di contributi associativi e distacchi sindacali relativi all'anno 2008; in sede di opposizione, il giudice di primo grado aveva ritenuto la legittimità del recesso operato dalla (omissis) s.p.a., ex art. 33, commi 2 e 3, dello Statuto ed aveva accolto la domanda riconvenzionale proposta da (omissis) s.p.a. di restituzione delle somme indebitamente corrisposte per contributi associativi in relazione alle navi (omissis) (omissis), ordinando la restituzione delle somme corrisposte in sede di provvisoria esecutorietà del titolo, oltre interessi legali e il

rimborso dei contributi versati per le tre navi, rigettando la richiesta di rivalutazione monetaria per la mancanza di prova del maggior danno.

3. La Corte d'appello di Genova, dopo avere ritenuto tardiva la produzione di nove documenti da parte della (omissis) alla luce del disposto di cui all'art. 345, comma terzo cod. proc. civ., applicabile *ratione temporis*, ha accolto l'appello principale e rigettato l'appello incidentale (fatta eccezione per il mancato riconoscimento degli interessi moratori sulla somma ingiunta e dovuta per l'anno 2008) ed ha affermato che:

l'art. 24, comma secondo, cod. civ. era applicabile in via diretta anche alle associazioni non riconosciute ed anche in assenza di espressa previsione o di norma di richiamo nel capo III del titolo II del Libro primo del codice civile, in forza del quale il diritto di recesso spetta *ad nutum* a ciascuno degli associati se il vincolo associativo non è contratto a tempo determinato, se non diversamente disposto dalla volontà delle parti;

il diritto di recesso, nel caso in esame, era limitato, essendosi in presenza di un vincolo associativo «a tempo», come confermato dall'art. 6, comma secondo, dello Statuto, e perchè riguardante un ente che svolgeva funzioni sindacali e di tutela anche economica dei propri associati e ciò fatto salvo, in ogni caso, il recesso per giusta causa avente efficacia immediata;

lo Statuto in questione prevedeva un'unica ipotesi di recesso, all'art. 33 dello Statuto, a favore degli associati che in sede di assemblea dissentivano dalle modifiche statutarie adottate, una volta ribadita, decorsi non più di trenta giorni dalla comunicazione, la loro volontà di uscire dall'associazione e che analoga facoltà non era concesso a coloro che avevano manifestato il loro espresso consenso, né a coloro che non avevano partecipato a formare la volontà assembleare perchè assenti;

l'interpretazione di detta clausola era conforme al dato letterale («in sede di assemblea») e alla *ratio* della disposizione che era quella di premiare gli associati attivi e propositivi, tenuto anche conto che la clausola si poneva come eccezione al principio generale del diritto di recesso *ad nutum* in presenza di un vincolo associativo accordato a tempo determinato; né poteva essere equiparata al dissenso, la mancata presenza dell'associato in assemblea;

la (omissis) s.p.a. solo in sede di opposizione aveva invocato l'esistenza di «ulteriori giuste cause» e non anche prima della lite o nella lettera del 3 agosto 2007, dove palesa la volontà di recedere, richiamando l'art. 33 dello Statuto, per il solo fatto che erano state adottate modifiche allo Statuto ritenute rilevanti e non per altri motivi, né l'appellata aveva provato che dette modifiche avessero comportato mutamenti dello scopo dell'associazione e delle modalità con cui si esplicava la vita associativa, o delle condizioni di ammissione all'associazione stessa, tali che essa non le avrebbe approvate sin dall'inizio;

la (omissis) aveva quindi titolo a richiedere contributi associativi e distacchi sindacali, questi ultimi trovando causa nella delibera del Consiglio del 6 dicembre 2001, non impugnata, né contestata, assunta ai sensi dell'art. 5, comma 1, dello Statuto; ma non potevano essere accordati gli interessi moratori di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, per l'assenza dei presupposti di fatto ivi individuati, trattandosi di somme legate ad un vincolo associativo tra società ed associazione ed in assenza di una clausola dello Statuto di diverso segno;

tenuto conto degli articoli 4 e 5 dello Statuto del Regolamento di contribuzione di (omissis), delle risultanze dei pubblici registri - che riscontravano che le tre navi, (omissis)

(omissis), erano riconducibili alla (omissis) s.p.a. ed al suo gruppo e, quindi, rientranti nell'espressione dell'art. 4 «o comunque

gestite» e del Regolamento di contribuzione di (omissis) che prevedeva l'utilizzazione delle risultanze del « (omissis) (omissis)» dove era riportata la composizione di tutti i gruppi armatoriali, la domanda riconvenzionale proposta e ribadita in sede di appello incidentale dalla (omissis) s.p.a. non poteva essere accolta, a nulla rilevando la formale intestazione delle navi a soggetti diversi, circostanza peraltro pacifica fra le parti; era infondata anche la censura circa la non corretta applicazione da parte del Tribunale degli artt. 167 e 183 cod. proc. civ., stante che la (omissis) non aveva sollevato alcuna eccezione in senso stretto, avendo soltanto argomentato le proprie difese nel solco della domanda svolta in sede monitoria, sulle quali il Tribunale poteva e doveva giudicare.

4. (omissis) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

5. La Confederazione (omissis) ha depositato controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

7. La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 delle preleggi e dell'art. 1362 cod. civ., in quanto la Corte di appello avrebbe preso in considerazione solo le parole «*in sede di assemblea*», senza considerare il primo comma dell'art. 33 dello Statuto secondo cui «*Le modificazioni allo Statuto, al Regolamento di contribuzione, e lo scioglimento della (omissis) sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi di voti spettanti al complesso degli Associati*», sia il prosieguo della proposizione di cui al secondo comma dell'art. 33, che prevede che «*Agli Associati che in sede di assemblea abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è*

consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie»; la norma statutaria, nel suo complesso, andava interpretata, dunque, nel senso che, «laddove le parti hanno previsto che per la modifica di una norma statutaria sia necessario un quorum deliberativo dei 2/3 degli associati, è evidente che la mancata partecipazione all'Assemblea costituisca dissenso rispetto all'approvazione delle modifiche statutarie al pari della presenza con voto negativo» e «laddove le parti hanno previsto che il recesso dei dissenzienti debba essere notificato entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione delle modifiche statutarie approvate in assemblea, è chiaro che le parti hanno voluto consentire il recesso a chi (assente per espressione di dissenso) abbia conosciuto della proposta di modifica dello Statuto non immediatamente in assemblea ma mediante comunicazione successiva».

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. con riferimento all'applicazione dell'art. 1362 cod. civ., per mancanza assoluta di motivazione sulla correttezza del criterio ermeneutico utilizzato, avendo la Corte d'appello completamente ignorato sia il primo comma dell'art. 33 dello Statuto, che il prosieguo della norma, oltre che le argomentazioni difensive della società (omissis) s.p.a..

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1363 cod. civ., non avendo la Corte d'appello fatto ricorso al criterio ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole di cui all'art. 1363 cod. civ.

4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento alla *ratio* della norma statutaria ex art. 33 dello Statuto, in quanto la motivazione della Corte d'appello era apparente, non consentendo di comprendere l'*iter* logico seguito dal giudice di merito e non potendosi ricostruire la

ratio della norma senza considerare la previsione di un *quorum* deliberativo dei 2/3 degli associati.

5. Con il quinto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12, comma secondo, delle preleggi per errata non applicazione dell'*analogia legis* tra l'art. 2377 cod. civ. e lo Statuto della (omissis), associazione non riconosciuta.

6. Con il sesto motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1365, 1366 e 1367 cod. civ., poiché la Corte d'appello aveva ritenuto prevalente e sufficiente il dato letterale, asseritamente chiaro, dell'art. 33 dello Statuto.

6.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perchè strettamente connessi, sono inammissibili.

6.2 Secondo il costante orientamento di questa Corte, nell'interpretazione del contratto, che è attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (Cass., 28 giugno 2017, n. 16181; Cass., 26 luglio 2019, n. 2029; Cass., 2 luglio 2020, n. 13595).

Pertanto, se è vero che il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, è anche vero che il richiamo nell'art. 1362 cod. civ. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici soltanto quando il testo, anche se è chiaro, è incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti.

6.3. Nella fattispecie, la Corte d'appello, interpretando la clausola 33 dello Statuto mediante il criterio letterale, ha ritenuto,

motivatamente, che lo Statuto in questione prevedesse un'unica ipotesi di recesso, a favore degli associati che in sede di assemblea avessero dissentito dalle modifiche statutarie adottate; inoltre, ha affermato che lo Statuto richiedeva che gli associati, presenti in assemblea e dissenzienti, esprimessero la loro volontà di uscire dall'associazione decorsi non più di trenta giorni dalla comunicazione delle modificazioni statutarie, mentre analoga facoltà non era concessa a coloro che avevano manifestato il loro espresso consenso, né a coloro che non avevano partecipato a formare la volontà assembleare perchè assenti, e che tale interpretazione era conforme al dato letterale («in sede di assemblea») e alla *ratio* della disposizione che era quella di premiare gli associati attivi e propositivi, tenuto anche conto –da un lato- che la clausola si poneva come eccezione al principio generale (ribadito nell'art.24 dello Statuto) del divieto di recesso *ad nutum* in presenza di un vincolo a tempo determinato, e dall'altro che non poteva essere equiparata al dissenso la mancata presenza dell'associato in assemblea.

6.4 Orbene, nessun addebito può muoversi nella denunciata linea di diritto alla sentenza impugnata, che ha ricostruito la volontà delle parti, per come fatta palese dal ricorso al criterio dell'interpretazione letterale del testo al suo esame, giungendo alla conclusione da cui dissente ora la società ricorrente. La quale, peraltro, non ha esposto adeguata spiegazione del perché la Corte territoriale avesse deviato dalle regole di ermeneutica contrattuale e non avesse rispettato la volontà dei contraenti, prospettando solamente una diversa ed a sè più favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, essenzialmente basata su un dato letterale (la previsione contenuta nell'art. 33 dello Statuto della decorrenza dell'esercizio del diritto di recesso entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della delibera contenente le modifiche statutarie) che la Corte di merito, nella valutazione discrezionale ad essa riservata, non ha

ritenuto di valorizzare, e che del resto non appare idonea a fornire inequivoca conferma della tesi interpretativa della ricorrente, ben potendo tale disposizione statutaria ricollegarsi, come efficacemente evidenziato dal P.G. nelle sue conclusioni, a ragioni affatto distinte da quella di consentire l'esercizio del diritto di recesso anche al socio che non partecipi all'assemblea, in contrasto con il dettato espresso dello Statuto sul punto. Nè vale al riguardo opporre il riferimento, espresso dalla ricorrente, alla disciplina del codice civile in tema di soci legittimati ad impugnare le delibere dell'assemblea della società per azioni. La esclusione della applicazione analogica nella specie del disposto dell'art.2377 cod.civ., affermata dalla Corte di merito, merita condivisione non solo per la diversa natura della associazione, ma anche perché la materia regolata dall'art.2377 cod.civ. è affatto distinta da quella attinente alla facoltà di recesso, consentita dallo Statuto della associazione in esame in deroga all'art.24 del codice civile. Sì che la equiparazione, nella facoltà di impugnare le delibere assembleari, che l'art.2377 cod.civ. opera tra i soci assenti ed i soci dissenzienti -in tal modo, peraltro, confermando la distinzione tra le due situazioni giuridiche- non vale a fornire argomento per una applicazione analogica nel caso affatto diverso di esercizio della facoltà di recesso dalla associazione.

6.5 Sovviene, in ogni caso, il principio secondo cui, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass., 10 maggio 2018, n. 11254;Cass.,12 gennaio 2006, n. 420).

6.6 Non sussiste, quindi, il vizio di motivazione apparente dedotto dalla società ricorrente, poiché la motivazione dettata dalla Corte territoriale a fondamento della decisione impugnata è, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico, secondo quanto in precedenza diffusamente rilevato, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti (Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).

6.6 In ordine al vizio di omesso esame delle argomentazioni difensive della società ricorrente, è utile precisare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n.83/2012 convertito in Legge n.134/2012 qui da applicarsi, prevede l'omesso esame circa <<un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti>>, ossia un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152), ciò che configura un ulteriore profilo di inammissibilità delle censure sollevate.

7. Con il settimo motivo si deduce il vizio di nullità della sentenza per *error in procedendo* ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perchè la Corte d'appello erroneamente aveva ritenuto non riproposta l'eccezione di invalidità dell'art. 6, commi 2 e 3, dello Statuto della (omissis), in quanto, pur essendo vero che la (omissis) s.p.a. non aveva riproposto la domanda di accertamento e dichiarazione della nullità della clausola statutaria indicata per un mero *lapsus calami*,

tuttavia aveva largamente argomentato sulla stessa sia in sede di appello incidentale condizionato, sia in sede di comparsa conclusionale in appello.

7.1 Il motivo è infondato, perchè la Corte di appello, pur avendo affermato che l'eccezione di invalidità dell'appellata non era stata espressamente riproposta in grado di appello, ha comunque evidenziato, nel merito, che detta eccezione poteva ritenersi fondata soltanto laddove comportasse una lesione dei diritti della persona costituzionalmente protetti e come tali incomprimibili come in caso di associazioni di natura politica, religiosa o ideologica, escludendo, nel caso in esame, la sussistenza dell'ipotesi in questione, perchè la (omissis) svolgeva funzioni sindacali e di tutela anche economica dei propri associati (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).

8. Per quanto esposto, il ricorso va rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla controricorrente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 *quater*, d.P.R.30 maggio 2002, n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021.

Il Presidente
Andrea Scaldaferrì



DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
R - 7 OTT 2021
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Andrea Scaldaferrì

7 OTT 2021